

# La derogabilità delle tariffe spingerà le pubbliche amministrazioni a effettuare gare al ribasso

## Professionisti a prezzi stracciati

La derogabilità delle tariffe professionali spinge le pubbliche amministrazioni a conferire incarichi mediante gare col criterio del prezzo più basso.

L'articolo 3, comma 5, lettera d), del dl 138/2011 costituisce indirettamente per le amministrazioni l'obbligo di affidare incarichi a professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, psicologi, ecc...) con una vera e propria negoziazione dei compensi, da effettuarsi anche mediante le procedure di gara al ribasso.

Oliveri a pag. 30

*Il dl 138 ammette la pattuizione dei compensi per gli incarichi anche in deroga ai minimi*

## Enti, professionisti scelti con gara

### La derogabilità delle tariffe spinge la p.a. a trattare sul prezzo

DI LUIGI OLIVERI

**L**a derogabilità delle tariffe professionali spinge le pubbliche amministrazioni a conferire incarichi mediante gare col criterio del prezzo più basso.

L'articolo 3, comma 5, lettera d), del dl 138/2011 costituisce indirettamente per le amministrazioni l'obbligo di affidare incarichi a professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, psicologi) con una vera e propria negoziazione dei compensi, da effettuare ovviamente mediante le procedure di gara, ai sensi del dlgs 163/2006.

La norma introdotta dalla manovra estiva 2011-bis, infatti, stabilisce che «il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe».

In sostanza si rimette alle parti la determinazione del compenso. Sicché le tariffe non costituiscono né un riferimento obbligatorio, né possono essere lette come minimi garantiti. La loro piena derogabilità permette, anzi, la determinazione di compensi anche di carattere forfetario.

Secondo l'ultimo periodo del citato articolo 3, comma 5, lettera d), «in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in

cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della giustizia».

La combinazione delle disposizioni richiamate rende estremamente rischioso affidare incarichi a professionisti senza aver determinato consensualmente il compenso. Infatti, l'applicazione giudiziale del compenso attraverso le tariffe potrebbe determinare un esborso di spesa superiore a quello che, laddove si fosse svolta una gara con ribasso delle voci di compenso, si sarebbe potuto spuntare. Insomma, la mancata negoziazione e fissazione consensuale dei compensi rischia di aprire le porte alla responsabilità erariale per le amministrazioni che incautamente non trarranno le necessarie conclusioni derivanti dalla derogabilità delle tariffe. Del resto, la magistratura contabile ha più volte espresso l'avviso secondo il quale ai fini della determinazione dell'impegno di spesa e per evitare il maturare di debiti fuori bilancio «va acquisita dall'avvocato, al quale è stata affidata la rappresentanza in giudizio del comune, un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso ai fini di predisporre un'adeguata copertura finanziaria» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, 4 febbraio 2009, n. 8).

Risulterà, dunque, onere delle amministrazioni, prima di affidare gli incarichi, verificare quali elementi della prestazio-

ne possano ricadere nelle voci di tariffa, per costruire una griglia oppure elaborare una base di gara forfetaria o «a corpo» su cui chiedere il ribasso, attivando così una vera e propria negoziazione del compenso, tale da escludere l'applicazione delle tariffe in caso di contenzioso ed evitare un surplus imprevisto di spesa.

I medesimi adempimenti vanno svolti anche nel caso in cui la normativa consenta affidamenti diretti senza gara, come nel caso di cottimi fiduciari.

—© Riproduzione riservata—

